




Comune di Nonantola
Provincia di Modena

PIANO DELLA RICOSTRUZIONE

art. 12 Legge Regionale 21 dicembre 2013 n. 16

ELABORATO 2
VAS – Verifica assoggettabilità
RAPPORTO PRELIMINARE alla VAS

Il Sindaco Federica Nannetti	Adottato con Delibera di CC n 157 del 30/12/2014
Il Direttore dell'Area Tecnica Ing. Antonella Barbara Munari	Approvato con Delibera di CC n..... del.....
Il Progettista Arch. Beatrice Celli 	 Dicembre 2014

INDICE

PREMESSA.....	4
1. LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.....	4
1.1 Scopo del documento.....	4
1.2 Riferimenti normativi.....	4
1.3 Principi generali.....	5
1.4 Autorità competente.....	6
1.5 Criteri di valutazione degli effetti del Piano della Ricostruzione in variante al PRG nella disciplina transitoria.....	7
1.6 Fonti utilizzate.....	8
2. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE E ASPETTI PROGRAMMATICI.....	8
2.1 Localizzazione territoriale delle aree interessate dal PDR.....	8
2.2 Descrizione del Piano della Ricostruzione.....	8
2.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.....	8
2.3.1 Rapporti tra aree di Variante e Tav. 1.1.5 “Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali”.....	10
2.3.2 Rapporti tra aree di Variante e Tav. 1.2.5 “Carta della tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio”.....	12
2.3.3 Rapporti tra aree di Variante e Tavv. 2.2a.2 e 2.2a.5 “Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali”.....	12
2.3.4 Rapporti tra aree di Variante e Tav. 2.3.1 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica”.....	12
2.3.5 Rapporti tra aree di Variante e Tav. 3.1.1 “Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero principale”.....	13
3. RUMORE.....	13
3.1 Beni interessate da impatto acustico e/o clima acustico.....	13
4. INQUINAMENTO ATMOSFERICO.....	13
4.1 Emissioni in atmosfera.....	13
5. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO.....	13
5.1 Elettromagnetismo.....	13
6. PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE.....	13
6.1 Descrizione.....	13
6.2 Compatibilità del piano.....	13
7. VEGETAZIONE E FLORA.....	14
7.1 Varianti interessate da vegetazione e flora.....	14
8. FAUNA.....	14
8.1 Interazione con la fauna.....	14
9. SUOLO E SOTTOSUOLO.....	14
9.1 Edifici interessati da indagini geologiche e sismiche.....	14
10. AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO.....	14
10.1 Edifici interessati dall’idrografia superficiale e sotterranea.....	14
11. RIFIUTI.....	14
11.1 Interazione con il sistema di gestione dei rifiuti.....	14
12. ASPETTI SANITARI.....	14
12.1 Interazione con le problematiche sanitarie.....	14
13. ASPETTI SOCIO-ECONOMICI.....	14
13.1 Interazione con gli aspetti socio-economici.....	14
14. GIUDIZIO CONCLUSIVO DI COMPATIBILITA’ DEL PIANO.....	15

PREMESSA

Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) della proposta di Piano della Ricostruzione, che costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e dell'art. 41 della L.R. 20/2000, e contiene le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente del progetto stesso, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 4/2008.

Il decreto 4/2008 specifica all'art. 6 i piani da sottoporre a VAS (oggetto della disciplina), e all'art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS di piani, individuando nell'autorità competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica.

Scopo della "Verifica di assoggettabilità" è la decisione di assoggettare il piano (o programma) a VAS.

Nel caso in esame l'Autorità Procedente è il Comune di Nonantola, mentre l'autorità competente sulla base della L.R. 9/2008 è la Provincia di Modena.

1. LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

1.1 Scopo del documento

Il presente rapporto ha lo scopo di fornire all'autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie alla decisione se il piano necessita o meno di valutazione ambientale strategica. Tali informazioni riguardano le caratteristiche del piano, le caratteristiche degli effetti attesi dalla sua attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte dagli effetti dell'attuazione del piano.

Il presente **Rapporto Preliminare** è redatto in riferimento a quanto richiesto all'art. 12 del D.Lgs 4/2008 e comprende una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente attesi dall'attuazione del piano stesso.

1.2 Riferimenti normativi

Il Decreto legislativo 128/2010 "Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69", correttivo del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", sostituisce il D.Lgs. 4/2008, che aveva introdotto la Valutazione Ambientale Strategica, prevista dalla direttiva europea n. 42/2001, concernente la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente di piani e programmi. Sia nella precedente stesura che in quella vigente, dal 26/08/2010 in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010, la valutazione consiste in un processo volto ad individuare preventivamente gli impatti ambientali significativi che deriveranno dall'attuazione delle singole scelte del piano/programma che consenta di selezionare tra possibili soluzioni alternative, al fine di garantire la coerenza di queste con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Questo principio di valutazione preventiva era già stato recepito dalla Legge Regionale 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio" che ha anticipato la disciplina europea sulla VAS introducendo la "Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale" (VALSAT) come elemento costitutivo degli strumenti urbanistici.

Il D.Lgs. 152/2006 come modificato nella parte seconda dal D.Lgs. 120/2010 prevede le procedure di VAS e di Verifica di Assoggettabilità, che consistono in un'analisi preventiva per valutare quali effetti sull'ambiente possa avere uno specifico piano o programma.

In particolare sono sottoposti a VAS quei piani o programmi, che hanno effetti significativi sull'ambiente, quindi sicuramente quelli che contengono progetti sottoposti a procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza (VINCA), e sono sottoposti a Verifica di Assoggettabilità quei piani e programmi che possono avere effetti

sull'ambiente, al fine di valutare se tali effetti siano significativi e quindi sia necessaria la procedura di VAS.

Le modifiche apportate dal D.Lgs. 128/2010 confermano l'impostazione alla base del D.Lgs. 4/2008 correttivo del D.Lgs. 152/2006; le principali novità riguardano:

- Il principio di indipendenza delle Autorità competente all'adozione di un parere motivato nel caso di VAS o di un provvedimento di Verifica di Assoggettabilità dell'Autorità procedente, cioè la pubblica amministrazione che elabora, recepisce, adotta o approva il piano o programma soggetti alle disposizioni del decreto;
- Il principio di non duplicazione dei procedimenti;
- Le VAS o le Verifiche di Assoggettabilità relative a modifiche di piani o programmi oppure a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS o Verifica di Assoggettabilità si possono limitare ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati considerati in precedenti;
- Per le opere singole che hanno l'effetto di variante di piani o programmi di pianificazione territoriale non è necessario l'assoggettamento a VAS (Art. 6 comma 12);
- Per la Verifica di assoggettabilità di piani o programmi, che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, si deve tener conto, nella valutazione degli impianti significativi, del livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto dell'intervento (Art. 6 comma 3);
- Gli allegati da I a V sono sostituiti;
- Il riconoscimento delle competenze delle Regioni e delle Autonomie locali.

Gli atti emessi dalla Regione Emilia Romagna (L.R. 9/2008 e Circolare 11/12/2008) e dalla Provincia di Modena (DGP 366/2008) precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 non sono in contrasto, per cui possono essere applicati fino al loro adeguamento allo stesso decreto, da attuarsi entro 12 mesi dalla sua emanazione.

In relazione a questi atti ed alle novità introdotte dal D.Lgs. 128/2010 sono soggetti:

- **Alla procedura di VAS** i seguenti procedimenti avviati dopo il 13 febbraio 2008:
 1. piani e programmi qualora costituiscano il presupposto necessario per la realizzazione di opere e interventi soggetti a valutazione d'impianto ambientale o a procedura di *screening* (lettera a comma 2 dell'Art. 6);
 2. piani e programmi per i quali è richiesta la valutazione d'incidenza (lettera b comma 2 dell'Art. 6);
 3. le modifiche a piani e programmi di cui ai punti 1. e 2. fatti salvi i casi di modifiche "minori" che sono sottoposti alla Verifica di Assoggettabilità.
- **Alla procedura di Verifica di assoggettabilità** i seguenti procedimenti avviati dopo il 13 febbraio 2008:
 - a. piani e programmi diversi da quelli previsti ai punti 1. e 2. qualora da questi derivi l'autorizzazione ad opere e interventi;
 - b. piani e programmi previsti dai punti 1. e 2. che determinano l'uso di "piccole aree a livello locale";
 - c. le modifiche a piani e programmi di cui ai punti 1. e 2. nel caso in cui possano determinare impatti sull'ambiente.

Sono inoltre sottoposti alla procedura di VAS o di Verifica di Assoggettabilità secondo la distinzione di cui ai punti precedenti i procedimenti avviati dopo il 13 febbraio 2008 non sottoposti alla disciplina della L.R. 20/2000, che non sono quindi stati sottoposti a VALSAT e le varianti agli strumenti di pianificazione di cui alla L.R. 47/1978.

1.3 Principi generali

Così come previsto dalla normativa europea, la VAS è un processo volto ad assicurare che nella formazione ed approvazione di un piano o programma siano presi in considerazione gli impatti significativi sull'ambiente che deriveranno dall'attuazione degli

stessi. La VAS non si configura come un procedimento autorizzativo ex novo, come ribadito dal comma 4 dell'Art. 11 della direttiva comunitaria che stabilisce che "... la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni ..." ma un'attività di valutazione che si integra con quella di formazione ed approvazione del piano o programma.

In merito ai contenuti della VAS questi devono avere lo scopo di arricchire le considerazioni ambientali del piano o programma per concorrerne alla definizione di soluzioni che promuovano lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la scelta fra soluzioni alternative.

Particolare rilevanza viene data al monitoraggio degli effetti del piano o programma volto a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel tempo. Essenziale alla disciplina di VAS è pertanto che alla valutazione *ex ante* dei possibili impatti segua, in fase attuativa del piano o programma, il controllo attraverso un monitoraggio, degli effettivi impatti sull'ambiente.

I contenuti della VAS si possono sintetizzare nei seguenti:

- Analisi degli obiettivi del piano o programma, in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti dalla normativa o pianificazione sovraordinata;
- Definizione del quadro conoscitivo della situazione ambientale di partenza;
- Valutazione degli effetti del piano o programma, tenendo conto delle possibili alternative;
- Individuazione di misure preventive, di mitigazione, riduzione o compensazione di eventuali effetti negativi derivanti dalla scelta del piano o programma;
- Individuazione della criticità, dei relativi parametri da monitorare e di indicatori sintetici per verificare nel tempo gli effetti ambientali e territoriali del piano.

La procedura di VAS viene avviata contestualmente al processo di formazione del piano e programma e comprende sostanzialmente:

- L'elaborazione di un rapporto ambientale sui possibili impatti significativi;
- Lo svolgimento di consultazioni che consentano il diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo;
- La valutazione del rapporto ambientale degli esiti della consultazione e la decisione finale;
- Monitoraggio.

La Verifica di Assoggettabilità è una sottoprocedura che consente, nel caso di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, e nel caso di modifiche minori a piani e programmi, di interrompere la procedura di VAS qualora gli impatti sull'ambiente risultino non significativi. L'assoggettamento o esclusione del piano o programma dalla procedura completa di VAS viene fatto dall'autorità competente.

1.4 Autorità competente

L'assoggettamento o l'esclusione del piano o programma dalla procedura completa di VAS e la decisione in merito ad un procedimento di VAS vengono fatte da una "Autorità competente".

In merito all'individuazione dell'autorità competente al procedimento di VAS il D.Lgs., 4/2008 chiarisce solo il riparto di funzioni tra Stato e autonomie locali, individuando nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, l'autorità competente per "... i piani e programmi ... la cui approvazione compete ad organi dello Stato ...". Per i restanti piani e programmi il comma 2 dell'Art. 7 riserva alle Regioni l'individuazione delle Amministrazioni con funzioni di Autorità competente.

Con la Legge Regionale 13 giugno 2008 n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152” la Regione Emilia Romagna ha stabilito che:

- Per i piani e programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle Province l’autorità competente è la Regione stessa;
- Per i piani e programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane l’autorità competente è la Provincia;
- Per i piani provinciali e comunali soggetti alle Leggi Regionali 47/1978 e 20/2000 l’autorità competente è individuata rispettivamente nella Regione e nelle Province, in coerenza con le attribuzioni loro spettanti ai sensi delle medesime leggi.

1.5 Criteri di valutazione degli effetti del Piano della Ricostruzione in variante al PRG nella disciplina transitoria

In attesa della predisposizione di una Legge Regionale di allineamento della legislazione regionale a quella nazionale, la Regione Emilia Romagna ha emanato una “normativa provvisoria” attraverso la L.R. 9/2008 “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152”. In base a tale legge:

- L’Autorità competente all’espletamento della VAS e della Verifica di assoggettabilità è la Provincia territorialmente competente;
- Fino all’entrata in vigore della legge di allineamento la valutazione ambientale per i piani urbanistici previsti dalla L.R. 20/2000 continua a consistere nella VALSAT integrata con gli adempimenti e le fasi procedurali previsti dal D.Lgs. 152/2006 ma non contemplati dalla L.R. 20/2000;
- I seguenti strumenti urbanistici, se rientranti nei casi previsti dall’Art. 6 commi 3 e 3bis del D.Lgs. 152/2006 sono da sottoporre a Verifica di assoggettabilità di cui all’Art. 12 del medesimo decreto:
 - a. Le varianti specifiche al Piano Regolatore (PRG) ed i piani attuativi di cui alla L.R. 47/1978;
 - b. Le varianti ai POC ed ai PUA previsti dalla L.R. 20/2000;
 - c. Le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica che conseguono ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti redatti in base alla legislazione vigente.

Con la successiva circolare del 12/11/2008 la Regione Emilia Romagna ha ulteriormente chiarito gli elementi identificativi dei piani in cui la considerazione degli aspetti ambientali deve intervenire fin dalla prima fase sotto forma di VAS e di quelli da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità, demandando all’Autorità competente il controllo di tale scelta; ha inoltre introdotto l’obbligatorietà della verifica di assoggettabilità per gli strumenti urbanistici particolareggiati di ogni tipo, anche se con prevedibile esito negativo, ad esclusione di quelli da sottoporre comunque a VAS in applicazione del comma 2 dell’Art. 6 del D.Lgs. 152/2006.

La circolare sottolinea, oltre al principio di non duplicazione delle procedure, che la valutazione degli effetti sull’ambiente determinati da piani o programmi sia limitata solo a quelli significativi che non siano stati precedentemente considerati da strumenti sovraordinati; in alternativa, che il piano o programma non comporti ulteriori effetti significativi sull’ambiente.

Sotto il profilo procedimentale la circolare, per quanto riguarda la Verifica di Assoggettabilità, stabilisce che:

- a. L’Autorità procedente deve redigere un Rapporto preliminare comprendente “una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente” che prevedibilmente deriveranno dalla sua

- attuazione, utilizzando come riferimento l'Allegato I al D.Lgs. 152/2006; per i piani e programmi d'iniziativa privata il Rapporto preliminare è a carico del proponente;
- b. L'Autorità procedente trasmette il Rapporto preliminare all'Autorità competente;
 - c. L'Autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti "esperti" in materia ambientale da consultare;
 - d. L'Autorità competente, oppure l'Autorità procedente previa intesa, trasmette ai soggetti "esperti" il Rapporto preliminare per acquisirne il parere entro 30 giorni.

1.6 Fonti utilizzate

- Piano della Ricostruzione;
- NTA vigenti;
- L.R. 16/2012 e s.m. e i.;
- L.R. 47/1978 e s.m. e i.;
- L.R. 20/2000 e s.m. e i.

2. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE E ASPETTI PROGRAMMATICI

2.1 Localizzazione territoriale delle aree interessate dal PDR

Il Piano della Ricostruzione interessa edifici esistenti situati in territorio rurale.

Geograficamente, le aree in esame sono ubicate nella media pianura, in una zona caratterizzata da un'inclinazione molto bassa, verso nord-est, con quote mediamente intorno a 24 m s.l.m., con un massimo di 25,2 m a SO e un minimo di 22,1 m a NE.

2.2 Descrizione del Piano della Ricostruzione

Il Piano della Ricostruzione (PDR) del Comune di Nonantola interessa esclusivamente il territorio rurale, ed in particolare gli **edifici rurali** classificati dalla pianificazione urbanistica come Beni Culturali.

Il Piano della Ricostruzione (PDR) verifica, sulla base di specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, se sussistano le condizioni per avviare una revisione del vincolo di tutela a causa del gravissimo danno strutturale, il quale ha determinato un'irrimediabile compromissione del valore storico e delle caratteristiche di riconoscibilità del bene culturale.

Il PDR prevede, per i beni individuati con il n. 5, 13 e 16 previsto un declassamento del vincolo di tutela da A2.B Restauro e Risanamento conservativo di tipo B ad A2.C Ripristino tipologico, consentendo anche la demolizione e successiva fedele ricostruzione, mentre per l'edificio di cui alla nuova Scheda A, è prevista l'eliminazione del vincolo normativo consentendo la demolizione e ricostruzione delocalizzando le volumetrie in altra area di sedime.

2.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Il PTCP della Provincia di Modena, approvato con deliberazione del Consiglio n. 46 del 18 marzo 2009, esprime il tipo di approccio che deve esistere tra la pianificazione sovraordinata e la sostenibilità ambientale. Questa *"non si limita agli aspetti ecologici (riduzione dell'impronta ecologica", ricerca di compatibilità con gli equilibri ecologici), o economico-ambientali (utilizzo ottimo delle risorse, ed in particolare conservazione delle risorse non rinnovabili in rapporto agli usi delle generazioni future), ma include anche la dimensione culturale, indispensabile a definire la sostenibilità delle scelte, come capacità di attribuire valori e significati collettivi, di istituire gerarchie che guidino le scelte in*

rapporto a valori etici e ad obiettivi di solidarietà, di equità, di qualità della vita, di sicurezza sociale più estese.

Applicati alla pianificazione, questi concetti potrebbero essere tradotti in un indirizzo generale di questo tipo: entro un ambito territoriale vanno definite, dai soggetti che ne hanno responsabilità, quali modalità di sviluppo socio-economico sono considerate compatibili con lo stato di equilibrio delle risorse ambientali e con gli obiettivi di risanamento assunti dal piano, in misura e sotto forme tali da garantire alle generazioni future di non subire inaccettabili condizioni di limitazione nella disponibilità di risorse non rinnovabili, nella sicurezza e nella qualità della vita. In quanto tale, la sostenibilità ambientale e territoriale non è quindi un parametro tecnico definito "a priori", ma l'esito di un percorso di definizione di scelte progettuali delle quali una collettività assume consapevolmente la responsabilità in quanto le considera, nel proprio contesto fisico e culturale, capaci di perseguire il complesso degli obiettivi ambientali, sociali ed economici assunti dal piano".

Il nuovo PTCP afferma, che la pianificazione territoriale fonda i propri obiettivi sulle finalità generali di:

- migliorare le condizioni di sicurezza (riduzione dei rischi), per la conservazione delle risorse ambientali;
- migliorare l'efficacia degli equilibri presenti e ridurre l'intensità degli antagonismi tra attività economiche e ambiente;
- incrementare la qualità ambientale del contesto delle attività umane sul territorio;
- svolgere in permanenza funzioni valutative attraverso la parametrizzazione della qualità ambientale il relativo monitoraggio.

E' anche nell'attenzione costante a tali obiettivi che, in questo studio, verranno valutati i rapporti esistenti tra la trasformazione territoriale prefigurata dal progetto di Variante e tutte le matrici ambientali e paesistico-culturali che con essa possono interferire.

Nel presente capitolo vengono pertanto presi in considerazione i rapporti tra gli edifici interessati dal Piano della Ricostruzione con il PTCP 2009.

In particolare si è fatto riferimento alle seguenti Tavole:

- Tav. 1.1.5 – Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali;
- Tav. 1.2.5 – Tutela delle risorse naturali, forestali e delle biodiversità del territorio;
- Tav. 2.2a.2 e 2.2a.5 – Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali;
- Tavv. 2.3.1 – Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica;
- Tavv. 3.1.1 – Carta del rischio inquinamento acqua: vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale;

2.3.1 Rapporti tra aree di Variante e Tav. 1.1.5 “Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali”

Nella carta della “Tutela delle risorse paesistiche storiche culturali” del PTCP del 2009 della Provincia di Modena, si evince quanto segue:

- I Beni n. 13, 16 e A sono localizzati in prossimità della viabilità storica di cui all’art. 44A del PTCP, che recita:

ART. 44A Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica

1. (D) Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate a fornire indirizzi per la tutela e la valorizzazione dei percorsi turistici della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l’arredo e le pertinenze di pregio.

Le tavole della Carta 1.1 del presente Piano riportano tutti gli elementi censiti come facenti parte della viabilità storica; in sede di formazione del PSC i Comuni apportano gli aggiornamenti e le integrazioni utili.

L’individuazione della Carta 1.1 costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di variante generale o di variante di adeguamento alle disposizioni del presente Piano devono verificare al fine di assegnare in funzione dell’importanza storica, delle attuali caratteristiche e dell’attuale funzione svolta di diversi elementi, su quali di essi articolare opportune discipline con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo.

2. La localizzazione operata dai Comuni nell’ambito degli strumenti di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all’art. 24 comma 1 del PTPR e come tale non costituisce variante grafica al Piano stesso.

Nelle more di tali adempimenti valgono gli indirizzi di cui al presente articolo.

3. (I) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, orientano le loro previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:

- a. provvedono alla individuazione delle strutture ed infrastrutture storicamente correlate alla viabilità storica extraurbana e provvedono alla formulazione della disciplina d’intervento anche con riferimento agli elementi di arredo e ai manufatti edili connessi alla viabilità quali: pavimentazioni e fondi stradali, ponti e ponti-diga, trafori, gallerie, pilastri ed edicole devozionali, oratori, fontane, millari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio (quali ospitali, poste, alberghi, dogane, postazioni di guardia, edifici religiosi e militari (rocche, torri di guardia, forti, ecc.);

- b. consentono interventi di manutenzione e ampliamento della sede evitando la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali le piantate che seguono l’orientamento della centuriazione, i filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari;

- c. qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico, garantiscono, per i tratti esclusi dal nuovo percorso e nel caso assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico, la loro salvaguardia ed un adeguato livello di manutenzione e valorizzazione.

4. (I) I Comuni attraverso i propri atti amministrativi regolamentari:

- a. dispongono che lungo la viabilità storica nei tratti che conservano le pavimentazioni naturali, quali mulattiere, strade poderali ed interpoderali, sia evitato il transito dei mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, ad eccezione dei mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l’esecuzione, l’esercizio, l’approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l’alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l’espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria; inseriscono tali elementi (strade e vie storiche) in percorsi di valorizzazione e promozione turistica del territorio;
- b. salvaguardano e/o ripristinano i toponimi originari.

5. (D) Lungo i tratti di viabilità storica sono comunque consentiti:

- a. interventi di adeguamento funzionale che comportino manutenzioni, ampliamenti, modificazioni di tratti originali per le strade statali, le strade provinciali, nonché quelle classificate negli strumenti di Pianificazione nazionale, regionale e provinciale come viabilità di rango sovracomunale;
- b. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.

Nella realizzazione di queste opere vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei tracciati storici e la soppressione degli eventuali elementi di arredo a questi strettamente connessi e le pertinenze di pregio quali filari alberati, piantate, ponti storici in muratura ed altri elementi similari.

Le Varianti, di cui sopra, non prevedono particolari interventi sulla viabilità storica, ne' determinano significative interazioni con essa.

– Il Bene n. 13 è localizzato in prossimità degli elementi della centuriazione di cui all'art. 41B comma 2 lettera b del PTCP, che recita ai commi 6, 10 e 11 seguenti:

- b. nell'ambito delle zone ed elementi di cui al precedente comma 2, qualora i PSC non abbiano ancora effettuato la catalogazione dei manufatti architettonici di interesse storico e definito gli interventi ammissibili sulle singole unità del patrimonio edilizio esistente come classificati nell'Allegato della L.R. 31/2002 ovvero in conformità agli artt. 36 e 40 della L.R. 47/1978, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo;
- c. gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriali presenti in loco e costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

10.(P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;
- c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati.

Sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali e si dimostri che gli interventi garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo o siano accompagnati da valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta dalla normative comunitarie, nazionale o regionale. Devono essere progettati interventi in grado di conservare la leggibilità della maglia centuriata anche attraverso l'utilizzazione di diversi elementi della compagine vegetale.

11.(D) Per quanto concerne gli elementi di cui al comma 2 lettera b. del presente articolo gli strumenti di pianificazione subregionale orientano le loro previsioni tenendo conto delle seguenti disposizioni. Gli interventi che alterino le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione, riconosciuti come meritevoli di tutela, non possono:

- a. sopprimere i tracciati di strade, strade poderali ed interpoderali;
- b. eliminare i canali di scolo e/o di irrigazione e le piantate di valore storico-testimoniale; su di essi sono consentiti esclusivamente tombamenti puntuali per soddisfare esigenze di attraversamento.

– Sul Bene n. 13 non sono previsti interventi che alterino le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione, e pertanto risultano compatibili con la persistenza storica.

– I Beni n. 5 ed A non sono localizzati in ambiti di particolari criticità.

2.3.2 Rapporti tra aree di Variante e Tav. 1.2.5 “Carta della tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio”

Nella carta della “Carta della tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio” del PTCP del 2009 della Provincia di Modena, si evince quanto segue:

- In Bene n. 5 è localizzato nei pressi di aree forestali disciplinate dall’art. 21. Dal momento, che l’edificio in oggetto ricade al di fuori dell’area perimetrata di rispetto delle aree forestali, e non essendo previsti interventi sulle aree di pertinenza, non sussistono elementi di particolare criticità.
- I Beni n. 13, 16 ed A non sono localizzati in ambiti di particolari criticità.

2.3.3 Rapporti tra aree di Variante e Tavv. 2.2a.2 e 2.2a.5 “Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali”

Nella carta del “Rischio sismico” del PTCP del 2009 della Provincia di Modena, si evince quanto segue:

- I Beni n. 13, 16 e A ricadono in aree soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche ed a potenziali cedimenti attesi, che richiedono la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi e che prevedono, per quanto riguarda la microzonazione sismica, approfondimenti di II livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e di III livello per la stima degli eventuali cedimenti.
- Il Bene n. 5 ricade in aree soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche ed a potenziale liquefazione, che richiedono la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, del potenziale di liquefazione e dei cedimenti attesi e che prevedono, per quanto riguarda la micro zonazione sismica, approfondimenti di II livello.

2.3.4 Rapporti tra aree di Variante e Tav. 2.3.1 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica”

Nella carta del “Rischio idraulico” del PTCP del 2009 della Provincia di Modena, si evince quanto segue:

- I Beni n. 5, 13, 16 e A ricadono in aree A3 depresse ad elevata criticità idraulica (art. 11): sono aree situate in comparti morfologici allagabili, ma caratterizzate da condizioni altimetriche che vi favoriscono lo scorrimento rapido e la buona capacità di smaltimento delle acque. In tali aree il Comune prevede, per i nuovi insediamenti, l’applicazione del principio di invarianza idraulica (o udometrica) attraverso la realizzazione di un volume di vaso atto alla laminazione delle piene ed idonei dispositivi di limitazione delle portate in uscita o l’adozione di soluzioni alternative di pari efficacia. Trattandosi della ricostruzione di edifici esistenti all’interno di insediamenti esistenti, si ritiene necessaria l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica solo per il Bene A, mappale 157, la cui delocalizzazione è prevista in altro insediamento posto in via Caselle.

2.3.5 Rapporti tra aree di Variante e Tav. 3.1.1 “Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero principale”

Nella carta del “Rischio idraulico” del PTCP del 2009 della Provincia di Modena, si evince quanto segue:

- I Beni n. 5 e A ricadono in aree a grado di vulnerabilità basso.
- I Beni n. 13 e 16 ricadono in aree a grado di vulnerabilità molto basso.

3. RUMORE

3.1 Beni interessate da impatto acustico e/o clima acustico

Per tutti gli edifici, come descritti nei punti precedenti, si demandano agli interventi edilizi le necessarie verifiche sull’impatto e sul clima acustico.

4. INQUINAMENTO ATMOSFERICO

4.1 Emissioni in atmosfera

Per tutti gli edifici, come descritti nei punti precedenti, non sono necessari approfondimenti in merito alle emissioni in atmosfera.

5. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

5.1 Elettromagnetismo

Per tutti gli edifici, come descritti nei punti precedenti, non sono necessari approfondimenti in merito all’elettromagnetismo.

6. PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE

6.1 Descrizione

In merito alle matrici in questione, come già evidenziato in precedenza, gli elementi storici che ricorrono in prossimità delle aree di variante sono la viabilità storica, gli elementi della centuriazione, per i quali non si evidenziano impatti, poiché le nuove previsioni non determineranno modificazioni della sede stradale.

6.2 Compatibilità del piano

Le modifiche introdotte dal PDR non produrranno effetti negativi sulla componente paesaggio-patrimonio storico-culturale, purchè, per i Beni n. 5, 13 e 16, siano rispettate le norme della *“Disciplina particolareggiata del centro storico, Norme Tecniche d’Attuazione”*, con particolare riferimento all’art. 7 punto 3 Ripristino Tipologico A.2C, integrate con le prescrizioni specifiche per ogni scheda, mentre per il Bene n. A siano rispettate le *“Linee guida regionali per la tutela, valorizzazione, ricostruzione del paesaggio rurale”* redatte dalla Regione Emilia Romagna.

7. VEGETAZIONE E FLORA

7.1 Varianti interessate da vegetazione e flora

Per tutti gli edifici, come descritti nei punti precedenti, si demandano agli interventi edilizi le necessarie verifiche sulla vegetazione e la flora.

8. FAUNA

8.1 Interazione con la fauna

Per tutti gli edifici, come descritti nei punti precedenti, non sono necessari approfondimenti in merito alla componente faunistica.

9. SUOLO E SOTTOSUOLO

9.1 Edifici interessati da indagini geologiche e sismiche

Per tutti gli edifici, come descritti nei punti precedenti, si demandano agli interventi edilizi le necessarie verifiche geologiche e sismiche.

10. AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

10.1 Edifici interessati dall'idrografia superficiale e sotterranea

Per tutti gli edifici, come descritti nei punti precedenti, si demandano agli interventi edilizi le necessarie verifiche sul sistema idrico superficiale e sotterraneo.

11. RIFIUTI

11.1 Interazione con il sistema di gestione dei rifiuti

Per tutti gli edifici, come descritti nei punti precedenti, non sono necessari approfondimenti in merito all'interazione col sistema di gestione dei rifiuti.

12. ASPETTI SANITARI

12.1 Interazione con le problematiche sanitarie

Per tutti gli edifici, come descritti nei punti precedenti, non sono necessari approfondimenti in merito all'interazione col gli aspetti sanitari.

13. ASPETTI SOCIO-ECONOMICI

13.1 Interazione con gli aspetti socio-economici

Per tutti gli edifici, come descritti nei punti precedenti, non sono necessari approfondimenti in merito all'interazione col gli aspetti socio-economici.

14. GIUDIZIO CONCLUSIVO DI COMPATIBILITA' DEL PIANO

In conclusione, il confronto con i piani sovraordinati e l'analisi delle possibili modificazioni alle principali matrici ambientali, inducono a ritenere realizzabile il progetto di Piano della Ricostruzione proposto, osservando le particolari misure di mitigazione per ogni matrice ambientale indicata.

Per le analisi condotte, come sopra riportate, fatti salvi gli esiti delle verifiche condotte in sede di richiesta/presentazione dei titoli edilizi, previste ai punti 3) Rumore, 7) Vegetazione e flora, 9) Suolo e sottosuolo e 10) Ambiente idrico superficiale e sotterraneo, si ritiene che il Progetto di trasformazione proposto con la variante in oggetto possa essere escluso dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).